

CONTRATTO DI APPALTO

REPERTORIO N° 650 DEL 24/10/2024

PER LA FORNITURA DEL FARMACO "ZOLGENSMA" – PRINCIPIO ATTIVO ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC" - CIG: B2C1CA5DD0.

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON (per brevità di seguito denominata "AZIENDA" o "AORN"), in persona del Direttore Generale Dott. Rodolfo Conenna, nato a Piedimonte D'Alife (CE) il 08/01/1959, con sede legale in Napoli, Via Teresa Ravaschieri (già Via della Croce Rossa) n. 8 - 80122, C.F. e P. IVA n. 06854100630, autorizzato alla stipulazione del presente atto

E

NOVARTIS FARMA S.P.A. (per brevità, di seguito denominata "IMPRESA" o "FORNITORE"), con Sede Legale in Via Luigi Sturzo n. 43 – Milano (MI) – CAP 20154 - P.I. 02385200122 – C.F. 07195130153 – REA 2668306, in persona del suo Procuratore [REDACTED] il [REDACTED] giusta procura agli atti d'ufficio.

PREMESSO

A. che con nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 0550021 del 19.11.2020, agli atti d'ufficio, il Dirigente UOD Politica del Farmaco e dispositivi della Regione Campania ha autorizzato l'AORN Santobono-Pausilipon – reparto di Neurologia – alla prescrizione della specialità medicinale Zolgensma (Onasemnogene Abeparavvec) per il trattamento della malattia rara atrofia muscolo spinale di tipo 1 (SMA 1)";

B. con nota prot. n. 0003074 del 7.02.2024, questa AORN ha richiesto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale UOD 6 – Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania, in vista della scadenza del requisito di innovatività per la specialità medicinale sopra richiamata, prevista per il 13.03.2024, così come previsto dalla Determina n. 616/2023 GU Serie Generale n. 244 del 18.10.2023, indicazioni in merito alle modalità di dispensazione per i pazienti da trattare oltre il periodo di validità dell'innovatività, nonché l'individuazione di fondi e/o modalità di compensazione al fine di non pregiudicare l'equilibrio economico del bilancio aziendale;

C. con nota prot. n. 0014495 del 1°.07.2024, agli atti, di riscontro alla nota sopra menzionata, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale UOD 6 – Politica del Farmaco e Dispositivi della Regione Campania ha comunicato lo stanziamento di apposito finanziamento al fine di non interrompere l'attività assistenziale del centro di riferimento regionale per la cura della Sma e ha autorizzato la spesa per n. [REDACTED] residenti in Regione Campania, il cui costo è rendicontato nel flusso NSIS-CO (consumo ospedaliero);

D. che con apposito modello di richiesta di acquisizione farmaci infungibili di cui alla nota del 16.05.2024 (Richiesta n. [REDACTED], successivamente sostituita da nota prot. n. 14622 del 2.07.2024, agli atti, il Direttore della U.O.C. Neurologia, nella qualità di Centro Prescrittore, con il parere favorevole del Direttore Medico del P.O. Santobono e con il visto del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e del Direttore della U.O.C. Farmacia, ha richiesto una fornitura del medicinale per malattie rare dichiarato infungibile dagli organi tecnici "medicinale ZOLGENSMA (Onasemnogene Abeparavvec)" - soluzione per infusione – unico trattamento - per il trattamento della malattia rara SMA di tipo 1 (atrofia muscolo-spinale) il nr. stimato di [REDACTED] indicando quale distributore esclusivo il fornitore Novartis Farma S.p.A.;

E. che il farmaco sopra menzionato non risulta presente in gare aggiudicate da Consip S.p.a./So.Re.Sa. in quanto trattasi di prodotto registrato all'estero;

F. che, conformemente alle prescrizioni di legge - come di seguito esplicitate - ai fini dell'attivazione della relativa procedura d'acquisto prevista dall'art. 76, comma 2, lettera b), del D.lgs. 36/2023, è

stata formulata con nota prot. n. 0016907 del 1°.08.2024 all'indirizzo di So.Re.Sa. S.p.A. richiesta di autorizzazione all'autonomo espletamento della procedura di gara per l'acquisto della fornitura in oggetto;

G. che, con nota di riscontro prot. So.Re.Sa. n. 0012717-2024, acquisita al protocollo aziendale n. 0017291 del 6.08.2024, la centrale unica di committenza regionale ha autorizzato l'espletamento di autonoma procedura di gara con l'inserimento nel contratto d'appalto di apposita clausola risolutiva espressa per l'ipotesi che intervengano successivi analoghi affidamenti da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in seguito a gare centralizzate;

H. che con Deliberazione del Direttore Generale n. 532 del 7.08.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata, ex art. 76, comma 2, lettera b), del D.lgs. 36/2023, a mezzo sistema di e-procurement "SIAPS" di So.Re.Sa. S.p.a., con l'Operatore economico Novartis Farma S.p.A., per l'affidamento della fornitura annuale, in somministrazione, della specialità medicinale Zolgensma (Onasemnogene Asepargovect) dichiarata infungibile dagli organi tecnici, con approvazione dello schema di lettera d'invito/ capitolato speciale di appalto e relativi allegati;

I. che si è proceduto ad invitare a produrre offerta, sul sistema di E-procurement "SIAPS" di So.Re.Sa. S.p.a., l' Operatore economico Novartis Farma S.p.A., distributore esclusivo del medicinale in argomento, il quale, entro il termine di presentazione dell'offerta previsto, ha riscontrato la richiesta di offerta corredata dalla documentazione amministrativa, tecnica ed economica richiesta (Registro di Sistema SIAPS PI099109-24 del 28.09.2024);

L. che il MIT ha espresso parere in data 3 giugno 2024, n. 2541 ad oggetto: *"Confidenzialità dei prezzi e clausola di riservatezza", laddove "riconosce la legittimità della clausola di riservatezza dei prezzi in esito alla negoziazione svolta da AIFA, salva la non opponibilità nel caso in cui la conoscenza dei termini dell'accordo sia necessaria per la difesa in giudizio...in quanto la legittimità della clausola troverebbe fondamento anche dal concomitante interesse pubblico ad ottenere un prezzo più basso ed a limitare il fenomeno delle esportazioni parallele, che verrebbero certamente favorite dalla conoscenza del prezzo finale di cessione: il farmaco verrebbe, infatti, acquistato per essere rivenduto all'estero ad un prezzo maggiore, così consentendo all'esportatore di lucrare sulla differenza, con l'ulteriore rischio – già concretizzatosi in passato – di determinare indisponibilità del farmaco in Italia, a tutto discapito dei pazienti";*

M. che con Deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 3.10.2024 la fornitura del farmaco oggetto del presente contratto è stata aggiudicata alla ditta Novartis Farma S.p.a., per un importo complessivo presunto pari ad [REDACTED];

N. che la fornitura verrà espletata secondo quanto previsto dal presente contratto;

O. che è stata effettuata, mediante B.D.N.A., la Richiesta di Informazioni Antimafia con il seguente protocollo PR_MIUTG_Ingresso_0312848_20241003 in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 159/2011), fermo restando che qualora vengano accertate cause interdittive sopravvenute di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l'A.O.R.N. "Santobono – Pausilipon" recederà dal contratto;

P. che sono state avviate le ulteriori verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, come da atti di gara, quali:

- Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 D.Lgs. 36/2023. Si resta in attesa dell'ultimazione di suddette verifiche e pertanto si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: il presente contratto si risolverà qualora, successivamente alla stipula dello stesso e nel corso della sua esecuzione, l'A.O.R.N. abbia notizia dell'esito negativo dei suddetti controlli.
- L'acquisizione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023.

Tanto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate ed elettivamente domiciliate, convengono quanto segue:

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati al medesimo:

- 1. "Condizioni Generali di vendita";
- 2. "Policy di annullamento ordini e restituzione prodotti per Zolgensma";
- 3. Gli atti di gara (ex multis Lettera di invito e Capitolato Speciale d'appalto);
- 4. Offerta tecnica ed economica della ditta.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura annuale, in somministrazione, del farmaco ZOLGENSMA – PRINCIPIO ATTIVO ONASEMNOGENE ABEPARVOVEC (soluzione per infusione) per il trattamento della malattia rara SMA di tipo 1 (atrofia muscolo-spinale) per un n. stimato di [REDACTED]

ART. 2 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA FORNITURA

Data l'urgenza legata all'acquisto del farmaco oggetto del presente contratto, la fornitura dovrà essere consegnata nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine (sabato e domenica esclusi).

La ditta aggiudicataria dovrà consegnare il materiale presso il punto di consegna indicato sull'ordine.

La merce viaggia a rischio e pericolo dei fornitori, i quali dovranno, pertanto, adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare che la merce stessa subisca avaria durante il trasporto.

A consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro i termini e secondo le modalità specificate nell'Allegato "Policy di annullamento ordini e restituzione prodotti per Zolgensma" di cui al presente Contratto.

Il Fornitore contraente dovrà garantire tempi rapidissimi di riparazione e/o sostituzione e dimostrarsi disponibile alla risoluzione rapida di emergenze e/o particolari esigenze assistenziali.

Salvo quanto previsto dal presente atto e dai suoi Allegati, qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'AORN non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere.

ART. 3 - MODALITA' DI CONSEGNA

La consegna avverrà presso i PP.OO. Santobono e Pausilipon – Via Mario Fiore 6 Napoli e via Posillipo n. 226 Napoli, accompagnata da idoneo documento di trasporto, compilato secondo la legislazione vigente, riportante obbligatoriamente:

- gli estremi dell'ordinativo di fornitura;
- luogo di consegna;
- il numero di lotto di produzione e la data di scadenza della merce.

L'eventuale imballaggio usato per la spedizione dovrà essere a norma di legge, sarà a carico del Fornitore.

Nell'ordinativo di fornitura, previo accordo con il Fornitore, potranno essere indicate modalità, fasce orarie e giorni di consegna, che dovrà avvenire, preferibilmente al mattino ed alla presenza di un rappresentante di fiducia del fornitore.

Per quanto non disciplinato nel presente documento, si rinvia all'Allegato "Condizioni Generali di vendita".

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha una durata annuale con decorrenza dalla data del primo ordinativo di fornitura. Restano salvi gli obblighi che, per loro natura o per espressa disposizione contrattuale, siano destinati ad avere durata anche successivamente alla scadenza o cessazione del presente contratto.

ART. 5 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Le disposizioni relative alla sospensione del contratto di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 si applicano, in quanto compatibili, alla presente fornitura.

L'AORN procederà alla risoluzione del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 122 D.Lgs. 36/2023, anche nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata anche a carico di eventuali subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

Ferma restando la risoluzione per inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto (art. 1453 c.c.), l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a tutto rischio dell'Aggiudicatario, qualora quest'ultimo incorra in violazioni contrattuali, la cui valutazione della gravità è rimessa al giudizio dell'Amministrazione, non eliminate dall'Aggiudicatario a seguito di diffide formali ad adempiere.

In particolare, l'AORN si riserva la facoltà di risolvere il contratto a mezzo PEC, e di rivolgersi ad altre imprese del settore ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo tre contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali;
- inoltre, ex art 1456 c.c., il presente contratto sarà altresì risolto immediatamente ed automaticamente, qualora successivamente alla sottoscrizione e nel corso della sua esecuzione sopravvengano cause interdittive di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo 159/2011 o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- il contratto si intenderà risolto automaticamente, senza che il Fornitore possa avanzare pretese di alcun genere, qualora il farmaco oggetto del presente contratto risultasse affidato a seguito dell'espletamento di una procedura centralizzata indetta dal Soggetto Aggregatore di riferimento di questa AORN (So.Re.Sa. spa).

L'AORN ha il diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 6 - CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il corrispettivo economico dovuto dall'Azienda alla ditta è pari ad [REDACTED] + IVA, come di seguito specificato:

Quantità	Prezzo unitario	Importo complessivo fornitura
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

ART. 7 - PAGAMENTI

Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, l'ordinativo di acquisto, nonché la Partita Iva 06854100630 e il Codice IPA ABK 572.

Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento, pagati ai sensi del D.lgs. 231/2002, dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'AORN.

Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell'AORN gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti dagli atti in esso richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino alla concorrenza di € [REDACTED] a mezzo polizza fideiussoria n. 0947000000105142 del 11.10.2024 e successivo "Atto di aumento" del 21.10.2024 emessi da BNL – Gruppo BNP Paribas con validità per l'intera durata dell'appalto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore nascenti dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura ricevuti.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. L'Amministrazione ha dunque il diritto di avvalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023, è assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale della fornitura appaltata, sotto pena della perdita della cauzione definitiva e possibilità dell'AORN stessa di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il subappalto segue le indicazioni di legge.

ART. 10 - PENALI

Salvo cause non addebitabili al fornitore, in caso di mancata evasione dell'ordine nel tempo stabilito, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale; se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.

L'AORN si riserva la facoltà di non attendere l'esecuzione della prestazione ovvero la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi ad altro Fornitore, laddove ragioni di urgenza lo giustificano, addebitando al Fornitore eventuali maggiori spese sostenute e la quota della penale.

Resta, altresì, fermo l'obbligo del fornitore di risarcire l'AORN per i maggiori danni derivanti dal ritardo o dalla mancata consegna dei prodotti richiesti.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni patiti. L'AORN si riserva altresì di escludere la ditta dalla partecipazione a future gare.

ART. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 Legge n. 136/2010, come sostituito dall'art. 7 comma 7 Legge n. 217/2010. Ai sensi dell'art. 7 comma 9 bis della summenzionata Legge n. 217/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 12 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Sono a carico del contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4.

ART. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'impresa si impegna ad accettare, ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. 159/2011 così come modificato dall'art. 3 comma 7 della Legge 120/2020 e dell'art. 1 comma 17 della Legge 190/2012, il protocollo di legalità sottoscritto dall'U.T.G. – Prefettura di Napoli, cui ha aderito la Stazione appaltante, consultabile al seguente link: <http://www.santobonopausilipon.it/content/atti-amministrativi-generalis>. Tutte le clausole contenute nel Protocollo di Legalità di cui sopra, compreso quanto previsto dall'art. 14 - "Sanzioni", si intendono accettate integralmente attraverso la sottoscrizione del presente contratto.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

In adesione al Codice di comportamento pubblicato sul sito aziendale nella sezione atti generali, l'Impresa si adeguerà agli obblighi di condotta in esso contenuti.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 16 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui siano comunque venute a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di riservatezza sussiste, in particolare, con riferimento alle condizioni negoziali inerenti il prezzo del Prodotto. Le Parti sono responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti tra le Parti. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto. L'obbligo di cui al primo capoverso del presente articolo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Parti hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni che dovessero derivare dall'inosservanza di detti obblighi. Le Parti si

impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, in qualunque modo riconducibili al presente contratto, in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

ART. 17 - RICHIAMO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti di gara, si rinvia al codice civile, al D.Lgs. 36/2023 ed alle leggi e disposizioni emanate dallo Stato e dalla regione Campania.

In caso di contrasto tra quanto previsto dagli allegati n. 1 e n. 2 con il codice civile, con il D.Lgs. 36/2023 e con le leggi e disposizioni emanate dallo Stato e dalla Regione Campania prevarranno questi ultimi.

Il presente contratto, stipulato in modalità elettronica, si compone di pagine n. 7 (sette) compresa la presente, e dei seguenti documenti contrattuali che ne formano parte integrante e sostanziale, tutti sottoscritti ed accettati anche se non materialmente allegati al medesimo:

- 1. "Condizioni Generali di vendita";
- 2. "Policy di annullamento ordini e restituzione prodotti per Zolgensma";
- 3. Gli atti di gara (ex multis Lettera di invito e Capitolato Speciale d'appalto);
- 4. Offerta tecnica ed economica della ditta.

Letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte, nessuna esclusa.

L'IMPRESA

Il Procuratore – [REDACTED]

F.to Digitalmente

L'Azienda A.O. SANTOBONO – PAUSILIPON
Il Direttore Generale - Dott. Rodolfo Conenna
F.to Digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante, o di soggetto da quest'ultimo delegato, del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni elencate da tutti gli articoli presenti nel Contratto sopra delineato e precisamente agli artt: 1) Oggetto del contratto; 5) Sospensione, risoluzione e recesso del contratto; 6) Corrispettivo economico; 7) Pagamenti; 8) Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva; 10) Penali; 11) Tracciabilità dei flussi finanziari; 12) Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali; 13) Protocollo di legalità; 17) Richiamo alla legge.

L'IMPRESA

Il Procuratore – [REDACTED]

F.to Digitalmente



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 24/10/2024 11:34:08 UTC

File verificato: \\santobono.local\localcloud\Provveditorato\1. UFFICIO CONTRATTI\ANNO 2024\ABS\DUMONT\Del. 622.2024 - ZOLGENSMA\CONTRATTO + ALLEGATI\Contratto inviato alla ditta\FIRMATO DAL DG IL 24.10\Contratto Novartis DA SOTTOSCRIVERE.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: [REDACTED]
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 24/10/2024 11:34:07 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/10/2024
online: 11:34:07 UTC

Dati del certificato del firmatario [REDACTED]

Nome, Cognome: [REDACTED]
Numero identificativo: SIG0000005364385
Data di scadenza: 03/07/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: RODOLFO CONENNA
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 24/10/2024 11:34:07 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 24/10/2024
online: 11:30:15 UTC

Dati del certificato del firmatario **RODOLFO CONENNA**



GoSign - Esito verifica firma digitale

FINEXTA GROUP

Numero identificativo:	2022000471250
Data di scadenza:	08/11/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione:	InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 , InfoCert S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-07945211006 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.61
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato:	Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2024 |
P.IVA 07945211006